

ATTO COSTITUTIVO
"ASSOCIAZIONE NOVIS "

fra le parti:

- Mattia Migliorini nato a Badia Polesine il 02/07/1984 C.F.
MGLMTT84L02A539M
- Monica Salvo nata a Monselice il 20/08/1980 C.F. SLVMNC80M60F382G
- Alessandro Aliprandi nato a Milano il 09/06/1969 C.F.
LPRLSN69H09F205S

* * *

Le prenominate parti interessate, come sopra intervenute e identificate, cittadini italiani, d'ora in poi chiamate "Soci Fondatori",

- dichiarano e convengono quanto segue: -
NORME GENERALI

Art. 1

È costituita da esse prenominate parti interessate la seguente associazione, denominata:
"ASSOCIAZIONE NOVIS "

avente sede legale in Via Del Borgo n. 8/a Monselice (PD)

Art. 2

L'Associazione così costituita si propone di promuovere la solidarietà e la collaborazione fra gli operatori economici ad essa aderenti per valorizzare il loro lavoro e per promuovere e tutelare la libera iniziativa economica privata.

Essa non ha scopo di lucro e persegue tali fini mediante lo svolgimento delle sotto indicate attività nei vari settori economici di appartenenza degli associati. Per maggiori dettagli si rinvia allo Statuto qui allegato:

- fornire agli associati servizi, assistenza, consulenza e tutela nell'ambito giuridico, strategico organizzativo, commerciale e delle relazioni esterne;
- fornire agli associati i risultati di studi e ricerche utili ad orientare le loro scelte gestionali e strategiche;
- diffondere la cultura della libera iniziativa economica privata, in qualunque forma essa sia svolta, purché nel rispetto dei valori morali, delle leggi e delle Istituzioni;
- difendere la libera iniziativa economica privata e i legittimi interessi delle varie categorie di associati dagli attacchi esterni nominando i propri rappresentanti ovunque ciò sia utile o necessario, anche presso le autorità e le istituzioni locali - sia pubbliche che private - le organizzazioni politiche e sindacali, e ovunque ritenuto opportuno per il conseguimento di tale fine;
- stipulare accordi e convenzioni per imprese, imprenditori, professionisti o loro raggruppamenti, in particolare quelli collettivi di lavoro;
- supportare e coadiuvare gli associati nella ricerca di finanziamenti, sia pubblici che privati, necessari o utili allo svolgimento e alla prosecuzione della loro libera attività economica;
- supportare e coadiuvare gli associati nella ricerca e iscrizione o partecipazione a bandi, concorsi, gare, sia pubblici che privati;
- costituire e partecipare ad organismi, nazionali ed internazionali, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- favorire la razionalizzazione e lo sviluppo delle strutture produttive intese in senso lato;

- esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita dallo statuto, dalle leggi, dai regolamenti, dalle disposizioni delle competenti autorità, ovvero dalle deliberazioni dei propri organi associativi;
- promuovere corsi di aggiornamento normativo e tecnico al fine di formare il personale da inserire nell'organizzazione aziendale, sia essa imprenditoriale, artigianale, industriale, commerciale o libero-professionale, con il rilascio, se necessario, delle attestazioni di frequenza aventi valore legale;
- promuovere e proporre iniziative legislative in tema di libera iniziativa economica privata.

Per quanto attiene, anche specificamente alla rappresentatività sindacale e di categoria, **ASSOCIAZIONE NOVIS** si propone di:

- a) disciplinare i rapporti di lavoro degli associati con i propri lavoratori dipendenti, anche stipulando contratti e regolamenti aziendali anche collettivi di categoria;
- b) procedere alla trattazione delle controversie collettive e individuali di lavoro concernenti gli associati, onde addivenire alla loro amichevole definizione;
- c) prestare la propria assistenza agli associati nei confronti di altri organismi sindacali, delle autorità pubbliche, delle istituzioni pubbliche o private, nonché cooperare, nell'ambito del Sistema confederale, nell'elaborazione delle norme di legge o aventi efficacia di legge che possano riguardare le questioni della libera iniziativa privata;
- d) rappresentare nelle sedi competenti gli interessi degli associati anche nelle fasi di elaborazione di normative riguardanti le attività da essi esercitate;
- e) provvedere, anche con la collaborazione degli associati, alla rilevazione e all'accertamento dei dati statistici utili al conseguimento dei fini statutari. I dati raccolti saranno tenuti riservati e, qualora necessario, utilizzati solo in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti;
- f) organizzare, sia direttamente, sia in collaborazione con altri soggetti, ricerche, studi, dibattiti e attività di formazione su temi economici, tecnici, ambientali, sociali, sindacali e culturali nonché su istituti di interesse generale;
- g) promuovere e curare in ogni ambito la divulgazione di informazioni riguardanti il mondo della libera iniziativa economica privata;
- h) adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgano fra i vari associati o categorie di associati presenti nel territorio, svolgendo opera di conciliazione;
- i) designare e nominare i propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione tenendo conto degli specifici interessi degli associati e della consistenza delle loro singole categorie;
- l) favorire e promuovere, in armonia col sistema confederale, ogni iniziativa diretta alla tutela collettiva degli interessi economici generali degli associati, anche partecipando a quelle assunte da altri enti;
- m) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che fossero deliberati di volta in volta dall'Assemblea e compiere gli atti e promuovere o svolgere le attività, anche di carattere culturale, rivolte alla tutela degli interessi perseguiti dall'Associazione;
- n) individuare, progettare e sperimentare nuovi strumenti e nuovi servizi concepiti per aiutare gli associati a far crescere la loro competitività, anche in ambito internazionale.
- o) ricercare prodotti assicurativi volti alla tutela e al proseguo dell'attività commerciale o dell'investimento degli stessi associati.

Art. 3

Per conseguire i suoi scopi l'Associazione può altresì erogare contributi, effettuare beneficenza e, occorrendo, assumere partecipazioni, limitando la responsabilità alle quote o azioni sottoscritte, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

Art. 4

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

Tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi anche come socio sovventore in consorzi o società cooperative.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e meglio precise nello Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie o integrative.

Art. 5

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro ente che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, con l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto alla confederazione concedente o, in mancanza, fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 7

L'esercizio di gestione decorre dall'1 gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto di gestione va redatto annualmente e approvato entro sei mesi dal termine dell'esercizio.

Con l'approvazione del bilancio consuntivo è approvato anche il rendiconto preventivo annuale.

Il primo esercizio dell'associazione sarà chiuso al 31 dicembre 2020.

Art. 8

Al fine di mantenere disciplina uniforme volta a garantire l'effettività del rapporto associativo, si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

PATTI NEGOZIALI

Art. 9

Il rapporto associativo della qui costituita sopra nominata associazione ha effetto a decorrere da oggi ed è disciplinato in conformità alle risultanze del testo statutario, che, previa lettura ed approvazione di ogni suo singolo patto ed accessorio inserto, si allega a questo atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e considerarsi come contestualmente stipulato, reputandosi come facenti parte dello statuto medesimo le clausole sopra convenute tra i soci, che devono reputarsi di fondamento dello statuto medesimo.

Art. 10

I soci fondatori fin da ora convengono quanto segue:

- di determinare ad ora in 3 il numero dei componenti il Consiglio Generale che si designano nelle persone di Mattia Migliorini, Monica Salvo e Alessandro Aliprandi;

- di determinare ad ora in 3 il numero dei componenti il Comitato di Giunta che si designano nelle persone di: Mattia Migliorini, Monica Salvo e Alessandro Aliprandi;

- di lasciare agli organi previsti dallo statuto l'eventuale nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 11

La presente assemblea contestualmente alla nomina del proprio Presidente nella persona di Mattia Migliorini, del Vice Presidente nella persona di Monica Salvo, provvede alla nomina del Segretario Generale nella persona di Alessandro Aliprandi;

L'assemblea ribadisce che la legale rappresentanza è nelle attribuzioni del Segretario Generale Presidente mentre la rappresentatività e le altre funzioni attribuite al Presidente e vice Presidente sono onorarie.

Art. 12

La quota d'iscrizione degli associati sono definite nei patti fondativi intervenuti con Assimpresa e Confassimpresa.

I soci fondatori s'impegnano al versamento costitutivo per sostentimento di oneri di primo impianto pari a 1.000,00 €, pertanto il patrimonio iniziale della costituita associazione ammonta a € “1.000,00” (*mille euro*) essendo i soci fondatori esonerati da versamento dei contributi annuali ex art. 8 dello statuto.

Art. 13

I tributi e le spese inerenti il presente atto vanno a carico della costituita associazione.


Il Codice Etico e la Carta dei Valori sono parte degli atti di concessione fondativa.

Questo atto è stato letto unitamente allo Statuto che si allega alla presenza delle parti intervenute che li hanno approvati e sottoscritti

CITTA', li

FIRME


Mattia Migliorini



Alessandro Aliprandi



Monica Salvo



ASSOCIAZIONE NOVIS

ASSOCIAZIONE TRA GLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA,
DELL'AGRICOLTURA, DELL'ARTIGIANATO, DELLE ATTIVITÀ AUTONOME E LIBERO-PROFESSIONALI

STATUTO

TITOLO I^o DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

E' costituita l'associazione, libera, autonoma, apolitica e apartitica, denominata "ASSOCIAZIONE NOVIS", organizzazione volontaria e non lucrativa degli operatori economici nei settori del commercio, industria, agricoltura, artigianato, libere professioni e attività autonome, d'ora in poi chiamati più semplicemente imprenditori.

La sede legale è in Via Del Borgo n. 8 Monselice (PD)

Art. 2

Durata e ambito operativo

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa opera su territorio italiano, comunitario ed extra comunitario.

Oltre alla sede essa può istituire delegazioni, uffici o recapiti distaccati nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 3

Norme regolamentari

La disciplina dell'associazione è contenuta nel presente Statuto.

Il Codice Etico Deontologico e la Carta dei Valori associativi confederali integrano le disposizioni statutarie.

Art. 4

Scopo associativo

L'associazione si prefigge lo scopo di dare alle imprese associate servizi ed assistenza nei settori di loro appartenenza, nel rispetto delle primarie esigenze di agilità, rapidità ed economia.

In particolare l'associazione si propone:

- di fornire agli associati servizi e strumenti di assistenza e di tutela nell'ambito giuridico, strategico organizzativo, commerciale e di relazione con ogni struttura, ente e organismo della pubblica amministrazione; di fornire agli associati servizi risultati di studi e ricerche al fine di orientare le componenti gestionali, commerciali, produttive e di struttura delle iniziative degli associati verso indirizzi che mantengano e rafforzino la loro presenza sui mercati;
- la diffusione della cultura della libera iniziativa economica privata, sia essa artigianale, industriale, libero-professionale o commerciale comunque svolta, sia in forma individuale che associata, nel rispetto dei valori morali, delle leggi e delle Istituzioni;
- la difesa dei legittimi interessi della libera impresa, dei liberi imprenditori e professionisti, di quelli morali e materiali delle imprese, degli imprenditori e dei liberi professionisti anche tra loro associati, assumendone la rappresentanza presso le autorità locali pubbliche e private quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Regione, Province, Comuni, Camere di Commercio, Istituti di credito ecc, organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, nominando i propri rappresentanti ovunque ciò sia richiesto dalle norme o sia ritenuto utile o necessario ai fini degli associati;

ASSOCIAZIONE NOVIS

ASSOCIAZIONE TRA GLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA,
DELL'AGRICOLTURA, DELL'ARTIGIANATO, DELLE ATTIVITÀ AUTONOME E LIBERO-PROFESSIONALI

STATUTO

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

E' costituita l'associazione, libera, autonoma, apolitica e apartitica, denominata "ASSOCIAZIONE NOVIS", organizzazione volontaria e non lucrativa degli operatori economici nei settori del commercio, industria, agricoltura, artigianato, libere professioni e attività autonome, d'ora in poi chiamati più semplicemente imprenditori.

La sede legale è in Via Del Borgo n. 8 Monselice (PD)

Art. 2

Durata e ambito operativo

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa opera su territorio italiano, comunitario ed extra comunitario.

Oltre alla sede essa può istituire delegazioni, uffici o recapiti distaccati nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 3

Norme regolamentari

La disciplina dell'associazione è contenuta nel presente Statuto.

Il Codice Etico Deontologico e la Carta dei Valori associativi confederali integrano le disposizioni statutarie.

Art. 4

Scopo associativo

L'associazione si prefigge lo scopo di dare alle imprese associate servizi ed assistenza nei settori di loro appartenenza, nel rispetto delle primarie esigenze di agilità, rapidità ed economia.

In particolare l'associazione si propone:

- di fornire agli associati servizi e strumenti di assistenza e di tutela nell'ambito giuridico, strategico organizzativo, commerciale e di relazione con ogni struttura, ente e organismo della pubblica amministrazione; di fornire agli associati servizi risultati di studi e ricerche al fine di orientare le componenti gestionali, commerciali, produttive e di struttura delle iniziative degli associati verso indirizzi che mantengano e rafforzino la loro presenza sui mercati;
- la diffusione della cultura della libera iniziativa economica privata, sia essa artigianale, industriale, libero-professionale o commerciale comunque svolta, sia in forma individuale che associata, nel rispetto dei valori morali, delle leggi e delle Istituzioni;
- la difesa dei legittimi interessi della libera impresa, dei liberi imprenditori e professionisti, di quelli morali e materiali delle imprese, degli imprenditori e dei liberi professionisti anche tra loro associati, assumendone la rappresentanza presso le autorità locali pubbliche e private quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Regione, Province, Comuni, Camere di Commercio, Istituti di credito ecc, organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, nominando i propri rappresentanti ovunque ciò sia richiesto dalle norme o sia ritenuto utile o necessario ai fini degli associati;

ASSOCIAZIONE NOVIS

ASSOCIAZIONE TRA GLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA,
DELL'AGRICOLTURA, DELL'ARTIGIANATO, DELLE ATTIVITÀ AUTONOME E LIBERO-PROFESSIONALI

STATUTO

TITOLO I[°] DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

E' costituita l'associazione, libera, autonoma, apolitica e apartitica, denominata "ASSOCIAZIONE NOVIS", organizzazione volontaria e non lucrativa degli operatori economici nei settori del commercio, industria, agricoltura, artigianato, libere professioni e attività autonome, d'ora in poi chiamati più semplicemente imprenditori.

La sede legale è in Via Del Borgo n. 8 Monselice (PD)

Art. 2

Durata e ambito operativo

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa opera su territorio italiano, comunitario ed extra comunitario.

Oltre alla sede essa può istituire delegazioni, uffici o recapiti distaccati nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 3

Norme regolamentari

La disciplina dell'associazione è contenuta nel presente Statuto.

Il Codice Etico Deontologico e la Carta dei Valori associativi confederali integrano le disposizioni statutarie.

Art. 4

Scopo associativo

L'associazione si prefigge lo scopo di dare alle imprese associate servizi ed assistenza nei settori di loro appartenenza, nel rispetto delle primarie esigenze di agilità, rapidità ed economia.

In particolare l'associazione si propone:

- di fornire agli associati servizi e strumenti di assistenza e di tutela nell'ambito giuridico, strategico organizzativo, commerciale e di relazione con ogni struttura, ente e organismo della pubblica amministrazione; di fornire agli associati servizi risultati di studi e ricerche al fine di orientare le componenti gestionali, commerciali, produttive e di struttura delle iniziative degli associati verso indirizzi che mantengano e rafforzino la loro presenza sui mercati;
- la diffusione della cultura della libera iniziativa economica privata, sia essa artigianale, industriale, libero-professionale o commerciale comunque svolta, sia in forma individuale che associata, nel rispetto dei valori morali, delle leggi e delle Istituzioni;
- la difesa dei legittimi interessi della libera impresa, dei liberi imprenditori e professionisti, di quelli morali e materiali delle imprese, degli imprenditori e dei liberi professionisti anche tra loro associati, assumendone la rappresentanza presso le autorità locali pubbliche e private quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Regione, Province, Comuni, Camere di Commercio, Istituti di credito ecc, organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, nominando i propri rappresentanti ovunque ciò sia richiesto dalle norme o sia ritenuto utile o necessario ai fini degli associati;

ASSOCIAZIONE NOVIS

ASSOCIAZIONE TRA GLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA,
DELL'AGRICOLTURA, DELL'ARTIGIANATO, DELLE ATTIVITÀ AUTONOME E LIBERO-PROFESSIONALI

STATUTO

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

E' costituita l'associazione, libera, autonoma, apolitica e apartitica, denominata "ASSOCIAZIONE NOVIS", organizzazione volontaria e non lucrativa degli operatori economici nei settori del commercio, industria, agricoltura, artigianato, libere professioni e attività autonome, d'ora in poi chiamati più semplicemente imprenditori.

La sede legale è in Via Del Borgo n. 8 Monselice (PD)

Art. 2

Durata e ambito operativo

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa opera su territorio italiano, comunitario ed extra comunitario.

Oltre alla sede essa può istituire delegazioni, uffici o recapiti distaccati nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 3

Norme regolamentari

La disciplina dell'associazione è contenuta nel presente Statuto.

Il Codice Etico Deontologico e la Carta dei Valori associativi confederali integrano le disposizioni statutarie.

Art. 4

Scopo associativo

L'associazione si prefigge lo scopo di dare alle imprese associate servizi ed assistenza nei settori di loro appartenenza, nel rispetto delle primarie esigenze di agilità, rapidità ed economia.

In particolare l'associazione si propone:

- di fornire agli associati servizi e strumenti di assistenza e di tutela nell'ambito giuridico, strategico organizzativo, commerciale e di relazione con ogni struttura, ente e organismo della pubblica amministrazione; di fornire agli associati servizi risultati di studi e ricerche al fine di orientare le componenti gestionali, commerciali, produttive e di struttura delle iniziative degli associati verso indirizzi che mantengano e rafforzino la loro presenza sui mercati;
- la diffusione della cultura della libera iniziativa economica privata, sia essa artigianale, industriale, libero-professionale o commerciale comunque svolta, sia in forma individuale che associata, nel rispetto dei valori morali, delle leggi e delle Istituzioni;
- la difesa dei legittimi interessi della libera impresa, dei liberi imprenditori e professionisti, di quelli morali e materiali delle imprese, degli imprenditori e dei liberi professionisti anche tra loro associati, assumendone la rappresentanza presso le autorità locali pubbliche e private quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Regione, Province, Comuni, Camere di Commercio, Istituti di credito ecc, organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, nominando i propri rappresentanti ovunque ciò sia richiesto dalle norme o sia ritenuto utile o necessario ai fini degli associati;

ASSOCIAZIONE NOVIS

ASSOCIAZIONE TRA GLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA,
DELL'AGRICOLTURA, DELL'ARTIGIANATO, DELLE ATTIVITÀ AUTONOME E LIBERO-PROFESSIONALI

STATUTO

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

E' costituita l'associazione, libera, autonoma, apolitica e apartitica, denominata "ASSOCIAZIONE NOVIS", organizzazione volontaria e non lucrativa degli operatori economici nei settori del commercio, industria, agricoltura, artigianato, libere professioni e attività autonome, d'ora in poi chiamati più semplicemente imprenditori.

La sede legale è in Via Del Borgo n. 8 Monselice (PD)

Art. 2

Durata e ambito operativo

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa opera su territorio italiano, comunitario ed extra comunitario.

Oltre alla sede essa può istituire delegazioni, uffici o recapiti distaccati nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 3

Norme regolamentari

La disciplina dell'associazione è contenuta nel presente Statuto.

Il Codice Etico Deontologico e la Carta dei Valori associativi confederali integrano le disposizioni statutarie.

Art. 4

Scopo associativo

L'associazione si prefigge lo scopo di dare alle imprese associate servizi ed assistenza nei settori di loro appartenenza, nel rispetto delle primarie esigenze di agilità, rapidità ed economia.

In particolare l'associazione si propone:

- di fornire agli associati servizi e strumenti di assistenza e di tutela nell'ambito giuridico, strategico organizzativo, commerciale e di relazione con ogni struttura, ente e organismo della pubblica amministrazione; di fornire agli associati servizi risultati di studi e ricerche al fine di orientare le componenti gestionali, commerciali, produttive e di struttura delle iniziative degli associati verso indirizzi che mantengano e rafforzino la loro presenza sui mercati;
- la diffusione della cultura della libera iniziativa economica privata, sia essa artigianale, industriale, libero-professionale o commerciale comunque svolta, sia in forma individuale che associata, nel rispetto dei valori morali, delle leggi e delle Istituzioni;
- la difesa dei legittimi interessi della libera impresa, dei liberi imprenditori e professionisti, di quelli morali e materiali delle imprese, degli imprenditori e dei liberi professionisti anche tra loro associati, assumendone la rappresentanza presso le autorità locali pubbliche e private quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Regione, Province, Comuni, Camere di Commercio, Istituti di credito ecc, organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, nominando i propri rappresentanti ovunque ciò sia richiesto dalle norme o sia ritenuto utile o necessario ai fini degli associati;

- di promuovere la crescita culturale della libera iniziativa economica privata, la presa di coscienza della centralità, del valore e dell'imprescindibilità del suo ruolo nello sviluppo della società anche mediante la costituzione o la partecipazione alla costituzione e alla gestione di appositi organismi;
- di favorire la consapevole crescita partecipativa degli associati nel contesto socio culturale del Paese e della Comunità;
- di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo delle strutture produttive intese in senso lato;
- di assumere la partecipazione e di favorire la costituzione d'istituti, società, associazioni od enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati alla promozione degli interessi degli associati, alla crescita intellettuale e allo sviluppo delle relazioni tra gli stessi anche se appartenenti a più paesi;
- di realizzare scopi di tutela Provinciale, anche a livello di coordinamento con altre associazioni e ordini professionali e/o di categoria, per rappresentare nelle istituzioni e presso le aziende e imprese di pubblico servizio e/o di gestione della grande utenza le legittime istanze degli associati;
- di stipulare accordi e convenzioni per imprese, imprenditori, professionisti o loro raggruppamenti, in particolare quelli collettivi, nel rispetto dei principi statutari e dei criteri interpretativi ed applicativi di cui essa è depositaria;
- di esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, ovvero da deliberazioni dei propri organi;
- di promuovere, ai fini sopra enunciati, attività di ricerca, d'insegnamento e d'aggiornamento volte all'evoluzione sia teorica, sia applicativa dei principi e dello spirito d'impresa;
- di promuovere attività finalizzate a garantire, in ogni tempo e in ogni forma, la continuità delle funzioni di conduzione e di direzione aziendale, imprenditoriale e/o libero professionale.

L'Associazione, inoltre, si pone come:

- ambito di confronto tra le parti coinvolte nei processi d'evoluzione dei modelli sociali e culturali in cui è parte l'impresa;
- punto di riferimento professionale nei riguardi d'Università, Istituzioni, Amministrazioni, Enti e società pubbliche e private impegnate nella ricerca di qualificazione di strutture, di servizi e di risorse riconducibili all'impresa, all'imprenditoria e alla libera professione;
- punto di riferimento operativo per la collaborazione e la proposizione legislativa in tema di libera iniziativa economica privata.

Per quanto attiene, anche alla rappresentatività sindacale e di categoria, ASSOCIAZIONE NOVIS si propone di:

- a) disciplinare i rapporti di lavoro degli associati con i propri lavoratori dipendenti, anche stipulando contratti e regolamenti aziendali cosiddetti di prossimità;
- b) procedere alla trattazione delle controversie collettive e individuali di lavoro concernenti gli associati, onde addivenire alla loro amichevole definizione;
- c) prestare la propria assistenza agli associati nei confronti di altri organismi sindacali, delle autorità pubbliche, delle istituzioni pubbliche o private, nonché cooperare, nell'ambito del Sistema confederale, nell'elaborazione delle norme di legge o aventi efficacia di legge che possano riguardare le questioni della libera iniziativa privata;
- d) rappresentare nelle sedi competenti gli interessi degli associati anche nelle fasi di elaborazione di normative riguardanti le attività da essi esercitate;
- e) provvedere, anche con la collaborazione degli associati, alla rilevazione e all'accertamento dei dati statistici utili al conseguimento dei fini statutari. I dati raccolti saranno tenuti riservati e, qualora necessario, utilizzati solo in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti;
- f) organizzare, sia direttamente, sia in collaborazione con altri soggetti, ricerche, studi, dibattiti e attività di formazione su temi economici, tecnici, ambientali, sociali, sindacali e culturali nonché su

- istituti di interesse generale; organizzare attività di formazione ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i. e dei vari Accordi tipo quelli Stato-Regioni;
- g) promuovere e curare in ogni ambito la divulgazione di informazioni riguardanti il mondo della libera iniziativa economica privata;
- h) adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgano fra i vari associati o categorie di associati presenti nel territorio, svolgendo opera di conciliazione;
- i) designare e nominare i propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione tenendo conto degli specifici interessi degli associati e della consistenza delle loro singole categorie;
- l) favorire e promuovere, in armonia col sistema confederale, ogni iniziativa diretta alla tutela collettiva degli interessi economici generali degli associati, anche partecipando a quelle assunte da altri enti;
- m) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che fossero deliberati di volta in volta dall'Assemblea e compiere gli atti e promuovere o svolgere le attività, anche di carattere culturale, rivolte alla tutela degli interessi perseguiti dall'Associazione;
- n) individuare, progettare e sperimentare nuovi strumenti e nuovi servizi concepiti per aiutare gli associati a far crescere la loro competitività, anche in ambito internazionale;
- o) istituire un organismo di conciliazione accreditato presso il Ministero di Grazia e Giustizia al fine di offrire ai propri associati rapide ed economiche soluzioni alle loro vertenze.

Per conseguire i suoi scopi l'Associazione può altresì erogare contributi, effettuare beneficenza e, occorrendo, assumere partecipazioni, limitando la responsabilità alle quote o azioni sottoscritte, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro, tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi anche come socio sovventore in consorzi o società cooperative.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, purché integrative delle stesse, nonché della contribuzione alla realizzazione delle finalità degli organismi locali, nazionali o comunitari a cui l'associazione aderisce.

Con riferimento agli accordi di carattere datoriale e/o sindacale e dei rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale e delle relazioni e dei patti connessi compresi gli enti bilaterali e i fondi interprofessionali di formazione continua, quindi, alle relazioni sindacali e datoriali in generale ASSOCIAZIONE NOVIS fa riferimento e s'impegna ad onorare assumendo come proprie le disposizioni, gli adempimenti e le spettanze discendenti dagli accordi stipulati dal sistema confederale di appartenenza.

TITOLO II I SOCI

Art. 5

Categorie di soci

I soci, in relazione a quanto specificato al successivo punto 8) si distinguono in:

- a) soci fondatori
- b) soci premium
- c) soci ordinari
- c) soci aggregati
- d) soci onorari

- a) Sono **soci fondatori** coloro che hanno dato impulso alla costituzione di **ASSOCIAZIONE NOVIS** e sono intervenuti all'atto costitutivo sottoscrivendolo; i loro nomi e le loro generalità anagrafiche sono contenuti in tale atto. La qualità di socio fondatore e i diritti ad essa attinenti non sono in alcun modo ed in alcuna forma trasmissibili a terzi.
I diritti di socio fondatore si perdono per rinuncia, anche tacita, per atti contrari all'interesse dell'associazione o della concedente o per decesso dell'associato.
E' rinuncia tacita la fuoriuscita del socio dall'associazione, per ritiro dalla stessa o per abbandono.
- b) Possono aderire ad **ASSOCIAZIONE NOVIS** come **soci premium** le imprese interessate a sostenere il progetto associativo con una quota finalizzata a progetti specifici di sostegno delle imprese come la continuità e lo sviluppo lato sensu;
- c) **ordinari** tutti gli operatori economici privati operanti nei settori del commercio, industria, agricoltura, artigianato, libere professioni e attività autonome ovvero, più semplicemente, ogni imprenditore nel senso lato del termine con una quota egualitaria e/o ridotta con diritto di accesso ai servizi datoriali e a quelli aggiuntivi di assistenza meglio qualificati da apposita determinazione della Consiglio Direttivo;
- d) **aggregati** intesi come di sostegno tutti gli operatori economici privati operanti nei settori del commercio, industria, agricoltura, artigianato, libere professioni e attività autonome ovvero, più semplicemente, ogni imprenditore nel senso lato del termine con corresponsione di una quota simbolica o ridotta senza diritti partecipativi in attesa di esprimere nell'anno il passaggio ad una delle categorie sub b) o c)
- e) **soci onorari** coloro ai quali, a titolo personale e per particolari meriti, è attribuita tale qualifica per delibera unanime del Consiglio Direttivo. La qualità di socio onorario e i diritti attinenti a tale qualità non sono in alcun modo ed in alcuna forma trasmissibili a terzi.
Possono essere individuati quali soci onorari anche altre associazioni, persone giuridiche oltreché fisiche.
Il socio onorario non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche elettive.
La qualità di socio onorario si perde per rinuncia, anche tacita, o per decesso dell'associato.

E' rinuncia tacita la fuoriuscita del socio dall'associazione, per ritiro dalla stessa o per abbandono.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di creare eventuali sottodistinzioni di categorie di soci senza limitazioni dei diritti o di fruizione di servizi e rappresentanza.

Tutti i soci, a qualunque categoria appartengano, hanno pari diritti e pari doveri, salvo quanto specificamente previsto per i soci fondatori.

Ciascun socio ha un solo voto, che esprime in proprio o a mezzo di un proprio delegato.

Art. 6

Domanda di adesione

La domanda di adesione ad **ASSOCIAZIONE NOVIS**, deve essere sottoscritta, legale rappresentante dell'impresa

L'ammissione, accolta con riserva, può essere soggetta a valutazione da parte del Consiglio Direttivo che deve sciogliere l'eventuale riserva nei trenta giorni successivi al ricevimento della domanda.

In assenza di alcuna contraria delibera la domanda s'intende accettata.

La domanda di adesione, se accolta, vincola l'associato al rispetto dello Statuto, del Codice Etico e della Carta dei Valori, nonché al pagamento del contributo associativo.

La delibera che rigetta la domanda non deve essere necessariamente motivata.

Nel caso di rigetto della domanda di prima presentazione il richiedente può, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedere un riesame al Collegio dei Probiviri, che decide in modo inappellabile..

Art. 7

Durata dell'iscrizione

L'adesione o iscrizione all'Associazione quanto all'esercizio dei diritti partecipativi attivi e passivi ha validità e durata per l'anno civile in corso alla data di presentazione della domanda di adesione e per l'anno solare per la fruizione dei servizi datoriali.

L'adesione si rinnova di anno in anno, con versamento della quota per l'anno, salvo quanto disposto all'articolo successivo.

Il socio di impresa decaduta propria volta decade automaticamente, con decorrenza immediata, da ogni carica sociale eventualmente ricoperta ed è obbligato a dimettersi da ogni carica ovvero a rimettere spontaneamente il mandato da ogni incarico ricevuti dall'Associazione anche esternamente ad essa.

Il Consiglio Direttivo, di volta in volta, potrà valutare l'opportunità per l'Associazione di mantenere l'associato receduto nelle cariche ricoperte ovvero di protrarre gli incarichi conferitigli sino al termine degli stessi.

Art. 8

Quota associativa

La quota associativa è deliberata a maggioranza dall'Assemblea e le quote associative devono essere versate alla stessa che provvede la parte spettante come da patti fondativi.

I soci fondatori sono esonerati dal versamento dei contributi associativi annuali.

L'entità della quota premium può variare in base alle dimensioni e alla capacità contributiva dell'associato, tenuto conto del capitale sociale, del patrimonio aziendale, del fatturato annuo, delle risorse umane impiegate e di altri indici di managerialità o di impiego di risorse o componenti intellettuali e/o professionali dell'alta e media direzione aziendale; fattori che determinano le motivazioni e la convenienza alla fruizione in varia misura e intensità di servizi datoriali, aziendali o di semplice aggregazione.

Sino all'avvenuto pagamento della quota associativa restano sospesi tutti i diritti inerenti la qualità di associato, ivi compreso il diritto di voto.

Il mancato puntuale pagamento della quota associativa comporta la decadenza dall'Associazione.

Art. 9

Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo cessa:

La qualità di associato o socio si perde per decadenza o mancanza dei requisiti previsti dal presente Statuto nonché:

- per recesso o dimissioni, salvi gli impegni assunti nei modi e nei termini di cui ai precedenti artt. 6 e 7;
- per provvedimento deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto;
- per mancato versamento della quota associativa (v. art. 8);
- per cessazione o scioglimento dell'Associazione.

Con la cessazione del rapporto associativo l'associato decade automaticamente dalle cariche sociali interne ed esterne all'Associazione nonché da quelle confederali.

Art. 10

Esercizio dei diritti sociali

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti ed in regola con i versamenti dei contributi dovuti.

Tutti gli associati, indipendentemente dal contributo versato, hanno pari diritti e pari doveri; ogni associato esprime un solo voto.

Solo gli associati possono utilizzare l'emblema e il logo di ASSOCIAZIONE NOVIS nei limiti previsti nell'apposito regolamento e, comunque, previa delibera di assenso da parte del Consiglio Direttivo.

L'uso a fini commerciali e di business, in qualunque modo e forma attuato, è vietato.

Art. 11

Obblighi degli associati

Gli associati sono tenuti al rigoroso rispetto dello Statuto, del Codice Etico, della Carta dei Valori e delle deliberazioni degli organi sociali.

Gli associati devono comportarsi in modo compatibile con la loro appartenenza all'Associazione, quindi adoperarsi per:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalla confederazione cui l'Associazione aderisce;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i documenti, le notizie e i dati da questa richiesti necessari per l'iscrizione;
- versare il contributo associativo nei tempi e modi indicati dall'Associazione.

Art. 12

Sanzioni

I soci inottemperanti agli obblighi nascenti da questo Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

1. sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea degli associati;
2. censura da parte del Consiglio di Vigilanza dell'Associazione;
3. sospensione da ogni carica, servizio e attività sociale;
4. decadenza da cariche interne o esterne all'Associazione;
5. sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;
6. espulsione.

Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono comunicate a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'interessato il quale, entro trenta giorni dal ricevimento può proporre impugnazione con ricorso al Collegio dei Proibiviri.

Il ricorso non sospende l'esecutività della deliberazione impugnata.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E CARICHE SOCIALI

Art. 13

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a - l'Assemblea Generale degli Associati;
- b - La Presidenza dell'Associazione;
- c - il Consiglio Direttivo;
- d - il Segretario Generale;
- e - la Giunta di Segreteria;

f - Il Collegio dei Probiviri;
g - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14

Elettorato attivo, durata, decadenza

Possono ricoprire cariche sociali - eccezione fatta per il primo mandato - soltanto le persone fisiche designate e atte a rappresentare società, enti, organizzazioni, studi od aziende di professionisti regolarmente iscritti.

Tutti gli eletti sono rieleggibili.

I soci onorari non sono eleggibili ma possono essere cooptati.

Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduto dalla carica colui che, senza giustificato motivo, sia risultato assente per tre sedute in corso d'anno alle riunioni dell'organo di appartenenza.

In tale caso subentrerà di diritto il primo dei non eletti nella stessa carica ed in caso di impossibilità la nomina avverrà per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il membro così eletto durerà in carica per lo stesso periodo di quello sostituito.

I soci che ricoprono cariche sociali debbono dimostrare, se richiesti, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con propria delibera dal Consiglio Direttivo.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 15

L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati è composta da tutti i soci iscritti in regola con il versamento del contributo associativo.

a) Convocazione

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio sociale, per iniziativa del Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente.

E' altresì convocata su richiesta della metà degli associati regolarmente iscritti o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale provvede alla convocazione entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

In caso d'impossibilità o d'inerzia, l'Assemblea è convocata dal Consigliere anziano.

La convocazione è fatta mediante comunicazione all'indirizzo e-mail dei soci, con pubblicazione nei locali di segreteria o, a discrezione del Consiglio Direttivo, sul sito internet dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza; fa fede la data di affissione dell'avviso nei locali della segreteria o di sua pubblicazione sul sito internet.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché riportare gli argomenti (ordine del giorno) da discutere e su cui deliberare.

b) Maggioranze

Le deliberazioni dell'assemblea sono sempre prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda o successiva convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Non è ammessa la delega a terzi non soci. È ammessa la delega ad altro socio.

Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

Ad ogni associato, in regola con i versamenti contributivi, spetta sia nell'Assemblea ordinaria, sia in quella straordinaria un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota da esso versata.

Art. 16

Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le scelte e le direttive generali dell'Associazione;
2. eleggere il Presidente e il Vice Presidente dell'associazione;
3. eleggere componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri nei limiti numerici stabiliti dal presente Statuto;
4. approvare il rendiconto consuntivo e preventivo dell'Associazione per ciascun esercizio sociale;
5. stabilire eventuali criteri generali di determinazione dei contributi associativi ordinari, in supero di quelli stabiliti in sede nazionale con specifica della possibile funzione di indirizzo;
6. deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
7. deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o dalla Giunta di Segreteria se esistente;
8. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Composizione e nomine

Il Consiglio Direttivo si compone da 3 membri eletti dall'Assemblea degli Associati.

Essi durano in carica sette anni e sono rieleggibili.

I membri del primo Consiglio, designati nell'atto costitutivo, durano in carica sette anni e sono rieleggibili.

Possono candidarsi alla nomina di consigliere gli associati che alla data di presentazione della candidatura siano regolarmente iscritti all'Associazione.

In mancanza di candidature i Consiglieri scaduti sono rinnovati automaticamente per un eguale periodo.

Nelle more delle elezioni, e sino all'esito delle stesse, i consiglieri uscenti mantengono "ad interim" i loro poteri.

Il Consiglio può anche nominare per cooptazione, in numero non superiore a tre, i membri che sono venuti a mancare, i quali dureranno in carica per lo stesso tempo dei membri sostituiti.

Il Consiglio è convocato dal Segretario Generale dell'Associazione, di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce e vota a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità il voto del Segretario Generale vale doppio..

La convocazione è fatta a chiamata o all'indirizzo e-mail dei suoi membri.

Anche senza convocazione è valida se presenti tutti i membri.

Art. 18

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio ha il compito di:

- eleggere, al proprio interno il Segretario Generale dell'Associazione;
- eseguire i deliberati dell'Assemblea degli Associati;
- proporre all'Assemblea degli Associati le linee guida dell'Associazione;
- deliberare le direttive generali della politica associativa e per ogni atto patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea;
- indicare le questioni da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- predisporre i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati ;
- dichiarare la decadenza dei Consiglieri per i motivi previsti dal presente Statuto;

- predisporre le modifiche Statutarie che s'intendono sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- stabilire il contributo associativo;
- richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea degli Associati;
- deliberare la costituzione di gruppi di associati secondo le categorie di appartenenza o gli interessi di cui sono portatori;
- deliberare la costituzione di sedi, uffici o dipendenze distaccate sul territorio provinciale;
- sviluppare ed organizzare i servizi, l'assistenza e la consulenza per gli associati;
- intrattenere rapporti con le Pubbliche amministrazioni;
- promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo sociale e per favorire la partecipazione alla vita associativa;
- deliberare sulle domande di adesione all'Associazione;
- deliberare l'espulsione dall'Associazione in base all'art. 9 dello Statuto.

Art. 19

Composizione e nomine

Il Consiglio Direttivo può nominare una Giunta di Segreteria presieduta dal Segretario Generale. La Giunta è composta da tre a cinque membri (compreso il Segretario Generale) eletti a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Ogni membro dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e decade con esso. Ogni membro è rieleggibile. La Giunta può nominare per cooptazione i membri che, nel corso del mandato, sono venuti a mancare; i nuovi membri restano in carica per lo stesso tempo del membro sostituito.

Art. 20

Attribuzioni della Giunta

Spetta alla Giunta:

- a - deliberare le linee di gestione, anche politica, dell'Associazione in armonia con le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b - predisporre i bilanci consuntivi e preventivi prima della loro presentazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli Associati;
- c - assumere tutte le delibere relative al personale dipendente;
- d - disporre incarichi interni ed esterni all'Associazione;
- e - nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, organi e consessi in cui tale rappresentanza è ammessa, opportuna o richiesta;
- f - eseguire ogni altro incarico, attività o funzione delegatagli dal Consiglio.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 21

Poteri e attribuzioni

Il Segretario Generale è nominato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo; dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e decade con esso. E' rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione nonché quelli indifferibili o urgenti ovvero diretti a cautelare e/o conservare i diritti dell'Associazione, fra cui la nomina di difensori per resistere in giudizio.

Gli atti di straordinaria amministrazione e la promozione delle liti di natura non conservativa o cautelare, devono essere previamente autorizzati con delibera del Consiglio.

Egli esegue le delibere del Consiglio e compie ogni altra attività da questo espressamente delegatagli. Per lo svolgimento del proprio incarico, può nominare un Direttore Generale cui può delegare taluni poteri e talune funzioni.

Presiede e dirige la Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale può essere revocato in ogni momento dal Consiglio Direttivo per gravi azioni e/o omissioni cui sia incorso nell'espletamento dell'incarico, aventi rilievo giuridico o morale

IL PRESIDENTE

Art. 22

Nomina e attribuzioni

Il Presidente è carica rappresentativa onoraria, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Scaduto il mandato, sino alla proclamazione del nuovo eletto, il Presidente conserva "ad interim" tutti i diritti e tutti i doveri inerenti la carica, anche quelli rappresentativi nei limiti sotto specificati. Il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ovvero ogni volta che gli sia richiesto da almeno la metà degli associati regolarmente iscritti o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In tale veste egli svolge le funzioni di rappresentante onorario e di guida morale dell'Associazione.

IL VICE-PRESIDENTE

Art. 23

Nomina e attribuzioni

Il Vice-Presidente è eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea, in seno ai propri membri. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

In caso di vacatio del posto di Presidente, di suo impedimento o inerzia, ne assume le veci in via interinale e deve convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Egli svolge tutte le funzioni espressamente delegategli dal Presidente o da altri organi.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24

Nomina e attribuzioni

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi. Essi sono eletti dall'Assemblea degli Associati fra gli stessi associati che siano regolarmente iscritti all'Associazione al tempo delle elezioni.

Ogni membro dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Collegio può nominare per cooptazione i membri che sono venuti a mancare in corso di mandato. Il membro cooptato dura in carica per lo stesso tempo di quello sostituito.

Il Collegio dei Probiviri provvede a:

- decidere, in ultima istanza, il riesame della domanda di adesione respinta dal Consiglio Direttivo;
- valutare la regolarità, formale e sostanziale, delle candidature al Consiglio Direttivo e dello svolgimento delle elezioni assumendo ogni conseguente decisione;
- individuare fra i propri membri quello deputato all'autenticazione delle firme raccolte per le candidature all'elezione del Consiglio Direttivo;
- decidere la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra le componenti del sistema che non si siano potute definire bonariamente.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25

Nomina e attribuzioni

La nomina e la funzione del Collegio dei Revisori dei Conti è in facoltà dell'Assemblea Generale.

Se nominato può essere uninominale o collegiale. Se collegiale è costituito da tre componenti effettivi eletti anche fra non associati.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea degli Associati e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio di prima formazione è designato nell'atto costitutivo.

Il Collegio, alla sua prima riunione, elegge fra i propri membri il Presidente.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea mediante relazione sul bilancio.

I membri del Collegio dei Revisori non devono avere requisiti particolari.

In caso di dimissione o morte di uno dei tre revisori resteranno in carica gli altri due revisori sino al termine del triennio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere costituito da un unico Revisore.

Art. 26

Disposizioni generali sulle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite e devono essere ricoperte dagli associati o loro rappresentanti, salvo le deroghe specificamente previste.

Il Consiglio Direttivo può stabilire, in riferimento ai rimborsi spese legati alle attività prestate per conto della associazione, il rimborso anticipato di tali spese.

L'accesso alle cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione è retto da principi di compatibilità con cariche politiche e altre eventuali cariche associative in altri enti.

Gli eletti alle cariche sociali in sostituzione di persone che abbiano cessato l'incarico prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero stati coloro che essi hanno sostituito.

La sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dal codice etico confederale comporta la decadenza dalla carica, previo accertamento dei Probiviri.

Art. 27

Il fondo comune dell'Associazione

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote riscosse a titolo di contributo associativo;
- dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- dalle somme e dai beni da chiunque e comunque devoluti all'Associazione.

L'amministrazione del fondo comune spetta al Consiglio Direttivo.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione; i soci che cessino di fare parte dell'Associazione prima del suo scioglimento, non possono chiedere l'assegnazione o la liquidazione della propria quota del fondo.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neppure indirettamente, utili, guadagni o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

Art. 28

Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale si apre l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il diverso termine eventualmente previsto dalla legge.

Contestualmente all'approvazione del rendiconto consuntivo è altresì approvato il rendiconto preventivo.

I bilanci devono essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione.

Art. 29

Le modificazioni al presente Statuto possono essere proposte dagli Organi Sociali o da almeno la metà degli associati.

Devono essere formulate per iscritto e approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

Le modificazioni non possono, in alcun modo, alterare gli scopi fondamentali dell'Associazione.

Contro le deliberazioni che modificano lo statuto è possibile proporre impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria nei termini di cui all'art. 1137 c.c.

Art. 30

Contro tutti i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 31

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea con il voto favorevole espresso dai tre quarti degli associati presenti alla riunione che rappresentino almeno la metà degli associati regolarmente iscritti.

Qualora tale numero di voti non sia rappresentato in prima convocazione, sarà convocata una seconda Assemblea non prima di 24 ore dal termine della precedente, la quale potrà deliberare lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione con la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti, qualunque ne sia il loro numero.

L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione deve provvedere, a maggioranza assoluta dei voti, alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso, stabilendo altresì la destinazione delle attività patrimoniali che dovranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità.

Art. 32

Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi speciali in materia.

Via San Giacomo n. 1 Monselice (PD)

Data 24/03/2020

Nome Mattia Migliorini

Nome Monica Salvo

Nome Alessandro Aliprandi

